

Le aziende che non hanno voluto ricorrere allo smartworking responsabili in caso di contagiato

Avv. De Luca: il DPCM dell'11 marzo prevede che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza

Siamo in **piena emergenza** e molte aziende sono state improvvisamente costrette a cercare e ad adottare prontamente **alternative al normale svolgimento dell'attività lavorativa**. In altre parole, le aziende da un giorno all'altro hanno dovuto ripensare e riorganizzare il lavoro e rivalutare il cosiddetto **smartworking**.

Ma cosa succede a tutte **quelle aziende che non hanno voluto o potuto adottare questo nuovo approccio al lavoro?** In primo luogo, diciamo che sino a quando non sarà cessata l'emergenza Covid-19, **il datore di lavoro non è totalmente libero di decidere se ricorrere o meno al lavoro agile**.



In effetti, il DPCM dell'11 marzo, prevede che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Occorre poi considerare che **sul datore di lavoro**

incombe un preciso obbligo di protezione della salute psico-fisica del lavoratore che trova la propria fonte nell'art. 2087 cod. civ.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del

lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a **tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.**

Il datore di lavoro deve, cioè, adottare tutte le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, le misure

generiche dettate dalla comune prudenza e tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela del lavoratore secondo la particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica.

[Tweets by bizcommunityit](#)

Seguici:   

Abbonati a BusinessCommunity.it

La violazione di questo obbligo comporta **il rischio che sia imputata al datore di lavoro la responsabilità**, in questo caso, di un eventuale contagio e della diffusione dello stesso. Il datore di lavoro potrebbe essere

pertanto chiamato a risarcire il lavoratore per l'eventuale danno patito e a rispondere dei reati che danno origine alla responsabilità amministrativa della società.
*Avv. Vittorio De Luca,
Studio De Luca & Partners*

